



SENT. 105/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Roberto RIZZI Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **61985** del registro di segreteria,
proposto da **Yohan BERKOL** (C.F. BRKYHN81H13Z223B), nato a
Surabaya (Indonesia) il 13 giugno 1981, rappresentato e difeso dall'avv.
Amedeo Rosboch (C.F. RSBMDA72E28L219C - PEC
amedeorosboch@pec.ordineavvocatorino.it)

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per il Piemonte;

- Procura generale della Corte dei conti.

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte n.
118/2024, pubblicata il 29 ottobre 2024, notificata il 30 ottobre 2024.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 3 marzo 2026, con l'assistenza del segretario, dott. Luca Fruscione, il relatore, cons. Lucia d'Ambrosio, l'avv. Antonio Canini su delega dell'avv. Amedeo Rosboch, per l'appellante, e il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Antongiulio Martina.

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, in accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice in relazione al contestato inadempimento degli obblighi relativi ad un finanziamento regionale ed alla conseguente definitiva revoca del medesimo, ha condannato la società ASTAR s.r.l., in persona del Curatore fallimentare Alberto MAURINO e di Yohan BERKOL, in solido fra loro, al risarcimento della somma di euro 96.120,80, a favore della Regione Piemonte e di Finpiemonte s.p.a., tenendo conto del versamento ricevuto da Finpiemonte s.p.a., all'esito della definizione del rito abbreviato, cui ha fatto ricorso il sig. Alberto Maria BARBERIS.

2. Il Collegio di prime cure riferiva che la Procura regionale per il Piemonte aveva proposto nei confronti della ASTAR s.r.l., in persona del Curatore fallimentare, e dei signori BERKOL Yohan e BARBERIS Alberto Maria, amministratori della Società predetta, domanda risarcitoria in relazione ai danni, subiti dalla Regione Piemonte e dalla relativa finanziaria Finpiemonte S.p.a. (per l'importo di euro 111.120,80, oltre accessori), in dipendenza della violazione, da parte dei convenuti, degli obblighi inerenti ad un finanziamento agevolato

nell'ambito del POR – FESR per complessivi euro 158.744,00, di cui il 70% rappresentato da fondi regionali, concesso alla ASTAR s.r.l., finalizzato alla realizzazione del progetto denominato *“Intelligenza Artificiale e Deep Learning per tracking e analisi performance in ambito sportivo”*, che avrebbe dovuto essere concluso entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo (quindi in data 15 luglio 2021), con presentazione alla suddetta finanziaria regionale, nei successivi 60 giorni (quindi, entro il 15 settembre 2021), della rendicontazione finale di spesa, ai sensi delle previsioni del bando (punto sub 3.6). Riferiva, inoltre, che, in data 19 maggio 2021, anteriormente alla scadenza dei termini richiamati, la ASTAR s.r.l. trasmetteva una richiesta di *“variazione progetto/fornitore”* e proroga del termine di esecuzione, a Finpiemonte s.p.a., che, in data 22 giugno 2021, avanzava, ai fini del decidere, richiesta di rendicontazione di *“dettaglio delle spese già sostenute rispetto all'erogazione del finanziamento”*, e che, la Finpiemonte non avendo avuto alcun riscontro in merito - dava avvio, in data 12 novembre 2021, al procedimento di revoca del finanziamento concesso. Rappresentava, ulteriormente, che la ASTAR veniva dichiarata fallita con sentenza n. 217/2021 del 19 novembre 2021 del Tribunale di Torino, per cui, permanendo le motivazioni che avevano determinato l'avvio del procedimento di revoca, Finpiemonte s.p.a., con nota del 2 dicembre 2021, disponeva la revoca dell'agevolazione, in conformità a quanto previsto dal bando (punto 5.1 dell'allegato 3, *“Cause di revoca”*).

3. La Sezione territoriale - dichiarata la contumacia della ASTAR s.r.l., ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire nei confronti della

società, nonostante l'ammissione, in via privilegiata, al relativo passivo fallimentare del credito insinuato dall'amministrazione, respinta la richiesta di prova testimoniale formulata dalla difesa del BERKOL - riteneva ampiamente provato che l'impresa, di cui il convenuto BERKOL era rappresentante legale in quanto consigliere di amministrazione, avesse beneficiato di un finanziamento pubblico agevolato, e che i convenuti, in spregio delle disposizioni normative ed attuative, perfettamente conosciute ed accettate dagli interessati, oltre che sottoscritte dal Presidente del consiglio di amministrazione, avrebbero omesso di presentare la prescritta rendicontazione, e di trasmettere tempestivamente a Finpiemonte s.p.a. la documentazione relativa all'effettiva realizzazione del progetto, così non rispettando l'impegno assunto di dar conto dell'attinenza delle spese dichiarate e/o sostenute alle finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il finanziamento era stato erogato.

Riteneva ampiamente provato, inoltre, che l'impresa avesse omesso sia il pagamento delle rate del finanziamento erogato relative agli oneri di agevolazione, in violazione del contratto stipulato, che la restituzione delle somme indebitamente percepite, nonostante il provvedimento di revoca totale e la successiva richiesta di restituzione delle somme dovute.

Il Collegio di prime cure riteneva, pertanto, accertati sia gli elementi oggettivi, sia quelli soggettivi della responsabilità erariale, in ragione della sussistenza del rapporto di servizio che lega il soggetto privato, che ha percepito il finanziamento pubblico, all'ente concedente, in

termini di vera e propria relazione funzionale, ed in ragione di un quadro normativo e fattuale dal quale emergeva l'accertato mancato perseguimento delle finalità del contributo, che ha reso inutile l'erogazione pubblica. Sottolineava, in particolare, che *"il comportamento gravemente ed ingiustificatamente silente, tenuto dalla società a seguito delle tempestive integrazioni istruttorie richieste da Finpiemonte in data 22/06/2021, necessarie per dare seguito alla richiesta di proroga del progetto, presentata dalla società convenuta in data 19/05/2021, invano sollecitate dal Comitato di valutazione tecnica di Finpiemonte il successivo 5/08/2021, avvalorano la sussistenza della condotta dolosa"*, ed affermava che *"il silenzio serbato dai predetti convenuti di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, costituisce elemento che corrobora la connotazione in termini di intenzionalità della condotta a loro imputabile, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini elaborati dalla giurisprudenza contabile, in quanto nascente da inadempimento volontario e/o cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente, di quella, doverosa, della rendicontazione"*.

4. Con atto di appello notificato in data 30 dicembre 2024 e depositato in data 17 gennaio 2025, il signor BERKOL Yohan, impugnava la sentenza di primo grado per *"Erronea, lacunosa, insufficiente e contraddittoria pronuncia in merito al titolo della asserita responsabilità erariale del dott. Berkol. Errore motivazionale nella condanna nel merito per ritenuta sussistenza del dolo e della colpa grave del sig. BERKOL; mancata valutazione delle prove prodotte dott. Yohan BERKOL; mancata valutazione del comportamento dei convenuti"*.

Rappresentava che la sentenza impugnata ha accolto la domanda di danno nei confronti di BERKOL sulla base di due considerazioni: la cessazione anticipata dell'attività societaria, avviata su iniziativa della società medesima (giudicata condotta integrante gli estremi dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale) ed il silenzio serbato dai convenuti di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca (che costituirebbe elemento che corrobora la connotazione in termini di intenzionalità della condotta a loro imputabile, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, in quanto nascente da inadempimento volontario e/o cosciente dell'obbligazione contrattuale di rendicontazione).

Affermava che non sarebbe stata dedotta o provata una violazione dei doveri incombenti sul percettore del finanziamento pubblico, e lo stato soggettivo della colpa grave o del dolo, in quanto la Corte, sposando in pieno la tesi della Procura, ha fatto discendere dal mero fatto storico dell'intervenuto fallimento - quale automatismo - l'antigiuridicità del comportamento tenuto dalla società (e dai suoi amministratori), senza tuttavia che da ciò emerga la violazione della normativa contestata, né la prova processuale.

Evidenziava che, nella fattispecie in esame, la società percipiente non è stata in grado di restituire il finanziamento per cause legate alla crisi economica, che la cessazione dell'attività prima del termine concordato è stata conseguenza diretta dalla crisi pandemica, che il fallimento non può, di per sé, integrare elemento l'elemento soggettivo della colpa grave, che non è possibile imputare responsabilità erariale in capo agli

amministratori per il solo fatto di aver domandato di accertare l'avvenuto fallimento della società, essendo tale operazione un dovere preciso in capo agli amministratori. Evidenziava, inoltre, che una condotta diversa da quella tenuta dai convenuti sarebbe stata semplicemente inesigibile, perché contraria a specifici obblighi di legge e avrebbe esposto il dott. BERKOL a sanzioni civili e penali.

Sosteneva che non può sussistere colpa grave, e men che meno dolo, atteso che la società ASTAR ha utilizzato i fondi ricevuti in modo appropriato, e non li ha distratti verso altre finalità, essendo stati interamente spesi per l'acquisto di beni impiegati nella realizzazione del progetto.

Sottolineava che la mancata integrazione istruttoria da parte dell'esponente è avvenuta in un contesto di estrema difficoltà a mandare avanti la società, in assenza, a causa della pandemia, di dipendenti e personale di supporto, e che l'omessa rendicontazione riguarda solo la rendicontazione finale, mentre le rendicontazioni iniziali sono state correttamente depositate dalla ASTAR, dimostrando il corretto utilizzo delle somme percepite.

Sottolineava, inoltre, che l'omessa integrazione istruttoria integra certamente inadempimento di un'obbligazione essenziale assunta dal percettore del finanziamento e quindi *"fondata causa di revoca totale dell'agevolazione concessa"*, ma non deve essere confusa con un comportamento illecito, in quanto il danno da sviamento non può - *ex se* - sussumersi nel provvedimento di revoca del finanziamento e/o nella mancata restituzione dello stesso. Sosteneva che con specifico

riferimento all'omessa rendicontazione di spesa, per integrare illecito ai fini della configurazione di una responsabilità erariale, dovrebbe necessariamente provarsi che i fondi sono stati destinati a differente finalità rispetto a quella concordata nel Bando, mentre nel caso di specie è documentalmente provata la destinazione del finanziamento all'acquisto dei beni di impresa, di cui alle fatture, per realizzare il progetto, che coincidono con quelli indicati dal curatore in sede di inventario del fallimento, e comprova l'assenza di qualsivoglia sviamento del contributo. Evidenzia che la coincidenza tra i beni riportati nell'elenco delle fatture e quelli indicati dal curatore comprova anche il fatto che i beni non siano stati rivenduti e, quindi, l'assenza di qualsiasi sviamento. Diversamente, si farebbe riemergere quell'indirizzo giurisprudenziale (responsabilità c.d. formale), poi abbandonato a seguito della proposizione di una questione di costituzionalità (cfr. Corte costituzionale, n. 72/1983), secondo il quale ogni spesa effettuata senza il rispetto delle norme prestabilite cagiona *ipso iure* all'ente pubblico un nocumento patrimoniale pari all'importo delle spese stesse. Rimossa tale possibilità interpretativa, non resta che verificare dove sono stati indirizzati i denari pubblici e, nel caso in esame, la prova della destinazione è stata fornita in via documentale a testimonianza della corretta utilizzazione dei fondi.

Chiedeva, pertanto, che la riforma della sentenza, e, per l'effetto, il rigetto della richiesta di condanna avanzata nei confronti del dott. Yohan BERKOL, mandandolo assolto da ogni pretesa e/o domanda e/o richiesta; con vittoria di spese e competenze di lite.

5. Con memoria conclusionale depositata in data 10 febbraio 2026, la Procura generale presso la Corte dei conti chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio. Sottolineava che il primo e fondamentale obbligo di servizio, incombente all'odierno appellante, nella qualità di amministratore della ASTAR s.r.l. beneficiaria di contribuzione pubblica, era quello di rendicontazione della spesa effettuata, sì da consentire la verifica del puntuale adempimento dell'obbligo di dare all'ausilio finanziario pubblico una destinazione conforme al progetto di cui alla domanda di finanziamento e, pertanto, alle finalità pubbliche sottese all'erogazione del contributo, obbligo questo rimasto invece totalmente inadempito. In proposito osservava che l'art. 4 del bando prevede che *"i destinatari finali del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di Finpiemonte, della Regione (controllo ai sensi dell'art. 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013) e della Commissione Europea ed a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo"* e che *"nel caso in cui il destinatario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio dell'agevolazione concessa"*. Il punto 5.1 (rubricato "revoca") dell'allegato 3 al bando prevede poi, che *"l'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi: ... i) il destinatario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica"*.

Affermava che il comportamento della società beneficiaria del contributo pubblico e, per essa, dei suoi amministratori, che si sono sottratti ai controlli rendendosi inadempienti agli obblighi di ostensione della documentazione di spesa, impedendone la verifica, è chiaramente sintomatico della violazione del dovere di destinare i contributi erogati in conformità al programma di cui alla domanda, e, pertanto, della frustrazione delle finalità pubbliche sottese alla relativa concessione.

Sosteneva che nessun rilievo può annettersi alle fatture versate dai convenuti agli atti del presente giudizio, non valendo la suddetta produzione documentale a supplire al mancato adempimento dell'obbligo incombente loro di consentire e agevolare le attività di controllo, anche attraverso l'esibizione della documentazione richiesta, che avrebbe dovuto essere assolto nei confronti dell'Amministrazione erogante. La documentazione di spesa versata agli atti del giudizio può tutt'al più provare l'acquisto con i contributi erogati dei beni indicati nelle fatture prodotte ma non certo la loro destinazione in conformità al programma di cui alla domanda, come previsto dall'art. 6, lett. d) dell'all. 3 al Bando che stabilisce che *"la concessione dell'agevolazione genera per la MPMI l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a: ... d) destinare l'agevolazione ottenuta, le spese sostenute e i beni acquisiti grazie all'agevolazione esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando"*.

Evidenziava che la verifica in ordine all'adempimento del suddetto obbligo che, ovviamente, postula l'inserimento dei beni acquistati nel

contesto aziendale, non è suscettibile di essere operato a posteriori, soprattutto quando, come nella specie, la società beneficiaria non solo sia totalmente inattiva ma ne sia stato anche dichiarato il fallimento.

Sicché, evidentemente, la produzione in giudizio delle fatture di acquisto non vale certamente ad ovviare all'inadempimento dell'appellante agli obblighi inerenti al rapporto *lato sensu* di servizio in dipendenza della concessione dell'ausilio finanziario pubblico alla società amministrata.

Sottolineava che le fatture esibite documentano acquisti dalla OMISSIS s.p.a. per un importo superiore all'ammontare degli acquisti dal suddetto fornitore previsto nel programma di cui alla domanda, mentre non ne documentano alcuno dalla OMISSIS Snc, indicato quale fornitore per le "telecamere 4K per riprese".

Considerato che il "modulo per variazione progetto/fornitore" presentato nel maggio 2021 dalla ASTAR s.r.l. contemplava, appunto, l'aumento degli acquisti programmati dalla OMISSIS s.p.a. e la riduzione degli acquisti programmati dalla OMISSIS s.n.c. e che le variazioni proposte non hanno ricevuto l'assenso della Finpiemonte (tenuto conto che il relativo esame era stato sospeso dal Comitato di valutazione in attesa di ricevere il dettaglio delle spese sostenute, richiesto all'ASTAR con la nota del 21 giugno 2021 rimasta priva del benché minimo riscontro), deve ritenersi che, in violazione del disposto di cui all'art. 6 ("*obblighi dei destinatari finali*") dell'allegato 3 al bando, la ASTAR e, per essa, i suoi amministratori, abbiano destinato i contributi erogati a spese non contemplate nel programma di cui alla

domanda, introducendovi modifiche senza aver preventivamente conseguito l'autorizzazione di Finpiemonte, ciò che evidenzia un ulteriore profilo di palese illegittimità nel comportamento della ASTAR e dell'odierno appellante, per aver disatteso il programma con riferimento al quale i contributi erano stati concessi, frustrandone, in tal modo, le finalità.

Sottolineava che alla luce delle suesposte considerazioni, evidentemente destituito di fondamento è il tentativo dell'appellante di spostare, in contrasto con ogni evidenza, nonchè con la chiara ed esaustiva motivazione della sentenza appellata, il "focus" sul fallimento quando, invece, l'addebito si incentra sulla violazione da parte dell'ASTAR s.r.l. e, per essa, del BERKOL dell'obbligo di destinare il contributo erogato in conformità al programma di cui alla domanda, acquistando i beni previsti dal programma (e non altri) e destinandoli alle finalità dallo stesso contemplate.

Sottolineava che tali violazioni degli obblighi incombenti ai beneficiari dei contributi, con i conseguenti danni, si sono verificati, con la consumazione dei relativi illeciti, anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'ASTAR s.r.l., intervenuto quando era già scaduto il termine per l'ultimazione del progetto (15 luglio 2021) e per la relativa rendicontazione (15 settembre 2021), sicché non può revocarsi in dubbio come il sopravvenuto fallimento non possa essere invocato dal BERKOL per attenuare, né per esimersi da responsabilità in relazione al danno subito dall'amministrazione. Esso vale piuttosto a "conclamare" la totale frustrazione delle finalità sottese al

finanziamento pubblico conseguenti alle gravi violazioni degli obblighi di servizio, causa del danno subito dall'Amministrazione, correttamente quantificato in misura pari all'ammontare del finanziamento pubblico.

Affermava che il comportamento del BERKOL, che ha disatteso gli obblighi inerenti alla concessione dell'ausilio finanziario pubblico alla ASTAR, sia connotato da dolo, non potendosi revocare in dubbio che lo stesso fosse ben consapevole del pregiudizio economico che ne sarebbe derivato all'amministrazione, anche in termini di frustrazione delle finalità sottese alla sua erogazione.

6. All'udienza del 3 marzo 2026, come da verbale in atti, l'avv. Antonio Canini su delega dell'avv. Amedeo Rosboch, per l'appellante, e, per la Procura Generale, il V.P.G. Antongiulio Martina, hanno insistito nelle rispettive conclusioni, riportandosi integralmente agli atti scritti.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

1. Con articolato motivo di gravame la difesa del signor BERKOL Yohan ha impugnato la sentenza di primo grado per *erronea, lacunosa, insufficiente e contraddittoria pronuncia in merito al titolo della asserita responsabilità erariale del dott. Berkol, errore motivazionale nella condanna nel merito per ritenuta sussistenza del dolo e della colpa grave del sig. BERKOL, nonché mancata valutazione delle prove prodotte dott. Yohan BERKOL e del comportamento dei convenuti.*

2. L'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la

fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura in primo grado, in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi in funzione dei quali era stato assegnato ed erogato il finanziamento pubblico.

3. I motivi di gravame della difesa del signor BERKOL, sostanzialmente tendenti ad acclarare una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quanto accertato dal giudice di prima istanza, infatti, non appaiono condivisibili.

4. L'appellante sostiene che la pronuncia gravata è stata emessa sostanzialmente sulla base di due considerazioni: a) *"in relazione alla cessazione anticipata dell'attività societaria, cessazione volontaria in quanto avviata su iniziativa della società medesima, come nella specie, simile condotta è stata giudicata integrante gli estremi dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale"*; b) *"il silenzio serbato dai predetti convenuti di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, costituisce elemento che corrobora la connotazione in termini di intenzionalità della condotta a loro imputabile, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini elaborati dalla giurisprudenza contabile, in quanto nascente da inadempimento volontario e/o cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente, di quella, doverosa, della rendicontazione"* (pag.6 appello).

5. Ritiene, pertanto, che la contestazione accusatoria si limiti all'essersi verificato un evento oggettivo, quale il fallimento dell'impresa finanziata, che, vanificando la continuità imprenditoriale assunta a fine pubblico, rende privo di giustificazione il finanziamento e ne legittima la revoca, e che non sia stata dedotta, o specificatamente

provata, la violazione dei basilari doveri incombenti sul percettore di contributi pubblici. Ripropone, di fatto, le medesime censure sollevate nella comparsa di costituzione in primo grado, secondo cui la mancata restituzione delle somme oggetto del finanziamento, sarebbe “[...] consistita in un mero inadempimento causato principalmente dagli effetti nefasti della pandemia COVID – 19 [...]”, situazione che non determina la sussistenza del danno erariale, potendo il finanziamento legittimamente essere revocato, senza perciò solo configurarsi una responsabilità erariale. Si potrebbe discorrere, nel caso di specie, al più, di contingenze che hanno influito negativamente sulle scelte imprenditoriali, determinando la mancata restituzione, inadempimento causato dalla pandemia COVID-19 “che ha posto in crisi la società sino a condurla alla declaratoria di fallimento”, sostenendo che “[...] gli amministratori non possono essere accusati di non avere voluto restituire il finanziamento ma piuttosto la mancata restituzione è dipesa da cause legate alla crisi imprenditoriale che hanno impedito il reperimento della liquidità necessaria per poter restituire il finanziamento”.

6. Questa sezione ritiene, viceversa, che il giudice di prima istanza abbia correttamente respinto le argomentazioni difensive del signor BERKOL e che sussistano, nei suoi confronti, tutti gli elementi soggettivi e oggettivi integrativi della responsabilità amministrativa.

7. Dall’esame degli atti di causa emerge che il finanziamento veniva concesso in data 15 luglio 2019 e che, in data 26 luglio 2019, Finpiemonte dava disposizioni alla Banca per l’erogazione, in favore della società ASTAR s.r.l., dell’importo di euro 111.120,80

(corrispondente alla quota pubblica del finanziamento agevolato) per la realizzazione del progetto denominato *“Intelligenza Artificiale e Deep Learning per tracking e analisi performance in ambito sportivo”*. Il progetto avrebbe dovuto concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo (entro il 15 luglio 2021) e le relative spese avrebbero dovuto essere rendicontate a Finpiemonte entro il 15 settembre 2021. Emerge, inoltre, che in data 19 maggio 2021 la ASTAR trasmetteva a Finpiemonte una richiesta di *“variazione progetto/fornitore”* e di proroga del termine di esecuzione. Risulta, ulteriormente, che la società, dopo aver ottenuto il finanziamento, e prima della scadenza del termine per la conclusione del progetto finanziato e per la rendicontazione delle spese sostenute, nel mese di giugno 2021 (cfr. verbale audizione Procura del sig.Barberis), iniziava a predisporre i documenti per procedere alla presentazione dell'istanza di fallimento, cui, successivamente, seguiva la declaratoria di fallimento, con sentenza n. 217 del 19 novembre 2021 del Tribunale di Torino. L'impresa risulta, inoltre, non aver presentato, né entro i termini previsti, né successivamente, anche a fronte dei solleciti ad opera del soggetto finanziatore, alcuna rendicontazione finale delle spese. Dagli atti emerge, in particolare, che Finpiemonte, ricevuta la richiesta di proroga-variazione del progetto, avviava apposita istruttoria (con richiesta in data 26 giugno 2021 e sollecito in data 5 agosto 2021) e che la società non forniva i chiarimenti e le integrazioni documentali richiesti, grazie ai quali avrebbe potuto ottenere la variazione e/o almeno una proroga del termine per la realizzazione del progetto.

L'omessa presentazione della rendicontazione, peraltro, impediva a Finpiemonte di effettuare i necessari controlli sull'effettivo corretto impiego delle risorse per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando, per le quali il contributo era stato erogato.

Risulta dagli atti, ulteriormente, che Finpiemonte s.p.a., verificata la mancata presentazione nei termini della rendicontazione finale di spesa, unitamente al silenzio serbato e reiterato della società ASTAR, in data 12 novembre 2021, procedeva all'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso all'impresa. Nella stessa data, l'Istituto di credito co-finanziatore del progetto risolveva il contratto relativo al finanziamento in essere con la ASTAR s.r.l. Il 19 novembre 2021 il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione VI Civile Fall. - emetteva sentenza n. 217/2021, dichiarativa di fallimento, a seguito di presentazione di conforme istanza ad opera della medesima società.

Nel frattempo, Finpiemonte, con nota del 2 dicembre 2021, disponeva la revoca dell'agevolazione, in conformità a quanto previsto dal bando (punto 5.1 dell'allegato 3, Cause di revoca: *"L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi: [...] d) mancato rispetto degli obblighi dei destinatari finali previsti al successivo punto 6 del presente allegato; [...]; f) revoca del finanziamento da parte della banca cofinanziatrice; [...]; i) il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto, sia soggetto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267 o ad altre procedure concorsuali"*). Allegato 3, punto

6, Obblighi dei beneficiari: “ ; [...]”).

7.1. Con specifico riguardo alla circostanza oggettiva dell’omessa rendicontazione di spesa, deve innanzitutto richiamarsi la giurisprudenza contabile, correttamente invocata dal giudice di prima istanza, secondo cui la mancata puntuale allegazione della spesa, effettuata con provviste pubbliche, comprova *ex se* la dannosità della condotta dell’agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (tra le più recenti, C. conti, sez. III app., 22 settembre 2020, n. 152), operando un generale obbligo di giustificazione delle modalità di fruizione delle risorse collettive secondo le precipue finalità delle medesime, sia pure con le modalità peculiari eventualmente indicate dalla specifica previsione che, volta per volta, le disciplina.

7.2. Deve osservarsi, inoltre, che non coglie il segno l’affermazione della difesa del BERKOL, secondo cui per integrare l’illecito ai fini della configurazione di una responsabilità erariale, dovrebbe necessariamente provarsi che i fondi sono stati destinati a differente finalità rispetto a quella concordata nel Bando, e che sarebbe documentalmente provata la destinazione del finanziamento all’acquisto dei beni di impresa, per realizzare il progetto, che coincidono con quelli indicati dal curatore in sede di inventario del fallimento, e comproverebbe l’assenza di qualsivoglia sviamento del contributo.

7.3. In merito, si rileva che, dall’esame del “*Modulo per variazione progetto/fornitore per singolo beneficiario - codice domanda: 323 - 25 -*

Acronimo progetto: Astar Computational Empowerment” in data 19 maggio 2021 (cfr. doc. n. 18 allegato alla costituzione in giudizio in I grado) risulta che il Piano economico-finanziario approvato prevedeva un costo totale di euro 158.744, di cui euro 115.285 per acquisti da OMISSIS s.p.a. e euro 43.458 da OMISSIS. s.n.c., mentre la variazione richiesta prevedeva euro 138.170 per acquisti da OMISSIS s.p.a. e euro 20.574 da OMISSIS s.n.c. Si osserva, inoltre, che le sette fatture prodotte dalla difesa dell’appellante all’atto della costituzione in primo grado, per un importo di euro 130.976,76, sono tutte relative a beni acquistati dalla ditta OMISSIS e datate 13 settembre 2019, ovvero risalgono ad oltre un anno e otto mesi prima della presentazione della richiesta di variazione e ad oltre 2 anni prima dell’avvio delle procedure per il fallimento dell’ASTAR s.r.l. Non risulta documentato, invece, alcun acquisto dalla OMISSIS s.n.c., indicato quale fornitore per le “*telecamere 4K per riprese*”.

Come eccepito dalla Procura generale, deve ritenersi, pertanto, che, in violazione del disposto di cui all’art. 6 (“*obblighi dei destinatari finali*”) dell’allegato 3 al bando, la ASTAR s.r.l. e, per essa, i suoi amministratori, abbiano destinato i contributi erogati a spese non contemplate nel programma di cui alla domanda, introducendovi modifiche senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione di Finpiemonte, disattendendo il programma con riferimento al quale i contributi erano stati concessi, e frustrandone, in tal modo, le finalità.

7.4. Ad avviso di questo Collegio, inoltre, la tardiva trasmissione di dette fatture non è idonea a fornire prova in merito all’effettivo e

concreto utilizzo dei beni acquistati per la realizzazione del progetto finanziato. Come correttamente osservato dal giudice di prima istanza, infatti, l'onere rappresentato dalla necessaria rendicontazione finale non può ritenersi assolto con la parziale produzione documentale postuma e tardiva di fatture di beni acquistati nel 2019 (per spese sostenute per euro 130.976,76 a fronte di un progetto approvato per euro 158.744,00), inviate a distanza di circa due anni dal termine ultimo prescritto dal bando. Invero, non può detta produzione essere giudicata sufficiente a dimostrare l'effettiva e corretta destinazione del finanziamento pubblico alle finalità impresse dal soggetto pubblico, essendo stati resi non possibili i tempestivi controlli *in loco* e nulla potendo provare in relazione al loro effettivo e concreto utilizzo per la realizzazione del progetto finanziato, non essendo possibile effettuare una ricostruzione, ora per allora, dell'effettiva destinazione dell'oggetto dell'acquisto alla finalità pubblica, per il conseguimento della quale era stato concesso il finanziamento.

7.5. Per quanto concerne il fallimento della società ASTAR s.r.l., deve preliminarmente rappresentarsi che la sentenza appellata acclara la violazione da parte della società e, per essa, del signor BERKOL dell'obbligo di destinare il contributo erogato in conformità al programma di cui alla domanda, non essendo la scelta di portare i libri in Tribunale, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il punto nodale della decisione di condanna. E' destituita di qualsivoglia fondamento la tesi che il giudice di primo grado abbia fatto discendere dal mero fatto storico dell'intervenuto fallimento – quale automatismo

– l’antigiuridicità del comportamento tenuto dalla società (e dai suoi amministratori).

Nel merito, con riguardo all’attivazione della procedura fallimentare e all’omesso mantenimento dell’attività imprenditoriale per il periodo temporale minimo di cinque anni dalla conclusione del progetto previsto dal bando, costituente causa specifica di revoca totale delle agevolazioni concesse (cfr., bando, punto 5.1 “cause di revoca”; punto 6 “obblighi dei destinatari finali”), la Sezione, pur prendendo atto delle difficoltà determinatesi in ragione della crisi pandemica, osserva che trattasi comunque di scelta che si pone in oggettivo conflitto con gli insuperabili vincoli previsti nel bando (stabilità dell’operazione e indisponibilità dei beni acquistati), discendenti dalla circostanza che trattasi di utilizzo di risorse pubbliche.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nell’affermare che in ipotesi di cessazione anticipata dell’attività imprenditoriale e in presenza di acclarata violazione delle prescrizioni previste in un bando di finanziamento agevolato, per motivi connessi alle condizioni economiche e di mercato, con riguardo quindi a situazioni non prevedibili, non si possono *“scriminare le condotte degli odierni appellati nonostante la volontaria violazione delle clausole basilari del bando sull’assunto che fossero comportamenti meramente inadempienti, dovuti a problemi nella conduzione dell’impresa e come tali inidonei a fondare la responsabilità erariale”* (Corte conti, Sez. II appello, n. 326 del 2023).

Infatti, la cessazione anticipata, vietata dalle prescrizioni del bando, *“non può che essere ricondotta alla mera volizione delle parti interessate, ossia*

ad una circostanza che, sul piano logico, non può svolgere alcun ruolo esimente di una eventuale responsabilità erariale. D'altra parte, la cessazione anticipata dell'attività finanziata rispetto al termine minimo previsto dal disciplinare di concessione costituisce elemento chiaramente sintomatico dello sviamento delle risorse pubbliche, giacché risulta evidente come, nell'intendimento dell'ente finanziatore, quel termine minimo di mantenimento dell'impresa rappresenti un fattore che concorre alla realizzazione dell'interesse collettivo alla base della concessione finanziaria" (cfr., Corte conti, Sez. II appello, sent. n. 195 del 2023).

Nel caso all'esame, peraltro, la violazione degli obblighi da parte dei beneficiari dei contributi si è verificata in un momento precedente rispetto alla dichiarazione di fallimento dell'ASTAR s.r.l., che è intervenuta in data 19 novembre 2021, dopo la scadenza del termine per l'ultimazione del progetto (15 luglio 2021) e per la relativa rendicontazione (15 settembre 2021), e dopo la richiesta di rendicontazione (26 giugno 2021) e l'avvio del procedimento di revoca da parte di Finpiemonte (12 novembre 2021), con conseguente irrilevanza del sopravvenuto fallimento ai fini della attenuazione della responsabilità in relazione al danno subito dall'amministrazione in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi assunti con l'ammissione al finanziamento.

7.6. Con riferimento all'elemento soggettivo, dall'esame degli atti di causa e, in particolare, dalla ricostruzione cronologica degli eventi (presentazione tardiva *a posteriori* della richiesta di variazione e proroga; omesso riscontro alle istanze di rendicontazione; tentativo di

dimostrare - con il successivo ricorso alla procedura fallimentare - una asserita impossibilità ad ottemperare all'obbligazione assunta nei confronti dell'Ente erogante l'agevolazione, alla tempestiva rendicontazione e alla produzione dei titoli di spesa), emerge senza dubbio il carattere doloso del comportamento del signor BERKOL, che appare essere stato assolutamente consapevole del pregiudizio economico che sarebbe derivato all'amministrazione dalla frustrazione delle finalità sottese all'erogazione del contributo.

8. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, definendo il giudizio, rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.

9. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art.31, comma 1, c.g.c., e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, rigetta l'appello proposto dal signor **Yohan BERKOL**.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell'appellante e vanno liquidate nella misura di euro 160,00 (CENTOESSANTA/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Lucia d'Ambrosio

Daniela Acanfora

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17 GIUGNO 2026

P. Il Dirigente

Massimo Biagi

f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

LUCIA BIANCO